

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5221 del 30/10/2020
Oggetto	D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 - DITTA CONTI ANDREA - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO/RECUPERO PER RIFIUTI SPECIALI (INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE) IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA MONTICELLI SANTI 34.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5370 del 30/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 - DITTA CONTI ANDREA – ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO/RECUPERO PER RIFIUTI SPECIALI (INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE) IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) – VIA MONTICELLI SANTI 34.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, dalla ditta Conti Andrea, con nota del 19/02/2020 (assunta ai prot.lli di Arpae n.ri 26525, 26529, 26533, 26535, 26539, 26543 in pari data) per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento/recupero (R5) per rifiuti speciali non pericolosi, da ubicarsi in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) – via Monticelli Santi 34 (foglio catastale n. 10 – particelle 335 e 355);

Ricordato che:

- la ditta Conti Andrea attualmente svolge attività di messa in riserva rifiuti in regime di comunicazione ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. 05/02/98 e risulta iscritta al n° 163/B del "Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi";
- il progetto oggetto dell'istanza sopra richiamata è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. - ai sensi della L.R. n. 4/2018 - conclusasi con esito positivo, senza prescrizioni, come da D.D. n. 2056 del 06/02/2020 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna;

Visto che:

- il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza, con nota prot. PG/2020/32425 del 28/02/2020, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla sopracitata istanza;
- con nota prot. Arpae PG/2020/66582 del 06/05/2020, il responsabile del procedimento ha convocato l'apposita Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 208, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, in forma simultanea e modalità sincrona, alla quale sono stati invitati: il Comune di Monticelli d'Ongina, la Provincia di Piacenza, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Piacenza, l'ATERSIR, il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza – Distretto di Fiorenzuola d'Arda e la Ditta proponente

Dato atto che il Dipartimento di Sanità Pubblica, dell'Azienda USL di Piacenza, con nota, prot. Arpae PG/2020/78429 del 29/05/2020, ha espresso il proprio parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- *in considerazione di acqua nebulizzata per abbattere le polveri derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti, si sottolinea l'importanza di evitare che l'acqua ristagni su superfici impermeabili (es. teli utilizzati per ricoprire i cumuli del materiale inerte stoccato) come indicato nel piano regionale di lotta integrata alla Zanzara Tigre;*

- si ricorda inoltre che la nebulizzazione dell'acqua può costituire un rischio per la diffusione di Legionella e pertanto si raccomanda di mettere in atto idonee misure volte alla prevenzione della proliferazione del batterio (es. vasca per lo stoccaggio delle acque di prima pioggia e serbatoio);
- si ricorda infine che devono essere previsti spogliatoi e servizi igienici per gli addetti;

Precisato che, in data 04/06/2020 si è tenuta, tramite collegamento telematico, la prima seduta della Conferenza di Servizi, durante la quale è stato esaminato il progetto e valutata la necessità di eventuali integrazioni. In tale sede, rispetto alle sopra riportate prescrizioni dell'Azienda USL di Piacenza, il rappresentante della Ditta ha chiarito che: *"l'utilizzo di acqua nebulizzata non comporta la formazione di ristagni su superfici impermeabili presenti all'interno dell'area in oggetto; inoltre specifica che non essendoci dipendenti non è necessario prevedere servizi igienici destinati ad addetti dell'impianto, il sig. Conti, a tal proposito, precisa che utilizzerà i servizi igienici della propria limitrofa abitazione."*

Visto che la SAC dell'ARPAE di Piacenza, con nota del 15/06/2020, prot. n. PG/2020/85283, ha trasmesso la richiesta di documentazione integrativa, redatta sulla scorta delle risultanze dell'incontro sopra citato;

Acquisita dalla ditta Conti Andrea, con nota del 17/06/2020 (iscritta ai prot.lli di Arpae n.ri 86711, 86721, 86726, 86733 e 86738 di pari data), la documentazione integrativa richiesta;

Vista:

- la nota, prot. Arpae n. 90837 del 24/06/2020, con cui l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole precisando anche specifiche indicazioni in relazione alla collocazione dei pozzi e delle dotazioni del SII (Servizio Idrico Integrato) rispetto all'area in esame. In merito alla suddetta nota la ditta Conti Andrea, nella seconda seduta della Conferenza di Servizi tenutasi - come di seguito precisato - in data 21 ottobre 2020, ha informato, che è stata effettuata, congiuntamente al Gestore, la verifica puntuale in merito alla presenza di infrastrutture esistenti ed eventualmente interferenti del SII e che il progetto presentato prevede la tutela delle dotazioni, degli impianti del SII e delle relative attività, così come prescritto dalla normativa vigente;
- la nota, prot. Arpae n. 119374 del 18/08/2020, tramite la quale il Tecnico incaricato per la redazione della pratica C.I.L.A. n. 37 del 17/06/2020, prot. 4230, ha trasmesso nuova copia della pag. 9 della Relazione Tecnica Asseverata, con modifiche che meglio descrivono i lavori che la Ditta intende eseguire;
- le note, assunte ai prot.lli dell'Arpae n.ri 109877, 109880, 109889 del 30/07/2020 e n.ri 131801, 131629 del 15/09/2020, con le quali la Ditta ha trasmesso (volontariamente) chiarimenti/documentazione aggiuntiva;

Precisato che in data 22/10/2020 si è tenuta, tramite collegamento telematico, la seconda seduta della Conferenza di Servizi e che si è conclusa, valutando positivamente la documentazione integrativa sopra richiamata e considerando anche i pareri citati, con l'espressione favorevole, in merito al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

Visti:

- l'art.179 - *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del d.lgs.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 - *Campo di applicazione*, commi 1 e 4, e 178 - *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs.152/2006 (come da ultimo aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 03/09/2019, n. 101, convertito nella L. 02/11/2019, n. 128), il quale stabilisce che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);

- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;

Richiamati:

- la L. 132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), un sistema a rete cui partecipano tutte le Agenzie ambientali, che rappresenta un supporto tecnico-scientifico a tutti gli enti/autorità (statali, regionali e locali) con compiti di amministrazione attiva in campo ambientale; funzione che il SNPA esplica anche attraverso la produzione e diffusione di linee guida e report;
- le Linee Guida SNPA approvate con delibera n. 62/2020 del 6/2/2020 per l'applicazione della disciplina End Of Waste di cui all'art.184-ter comma 3 del D.Lgs. n.152/2006;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente

Considerato che nell'istruttoria del presente provvedimento si è tenuto conto della modalità tecnica standardizzata indicata nelle citate Linee Guida di cui alla delibera n. 62/2020 del SNPA, anche per rendere più agevole ed efficace i controlli di cui all'art.184-ter comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

Dato atto che restano ferme eventuali disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (recepito con D.Lgs. n. 106/2017) che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;

Ricordato che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 (quale è quella in argomento) sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. Nel caso di specie vengono, pertanto, sostituiti:

- l'assenso di competenza comunale sulla C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) prodotta all'interno del procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di una vasca di raccolta acque (in aggiunta a quella esistente), recinzioni e pavimentazioni;
- la comunicazione in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 e 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Si ritiene, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi, pertanto, al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto in argomento assumendo il seguente provvedimento:

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

1. **accogliere** l'istanza del 19/02/2020 come successivamente integrata e di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la ditta Conti Andrea (C.F. CNTNDR74D27F671N / P.IVA 01472770336), con sede legale in Comune di Monticelli D'Ongina (PC) – via Monticelli Santi, 34/36, alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero - operazioni R5 - per rifiuti speciali non pericolosi:

1.1 le opere di realizzazione, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati progettuali prodotti, consistono nell'installazione (comprese le relative opere edili, quali: realizzazione vasca di raccolta acque, recinzioni, pavimentazione area cortilizia) di un impianto fisso costituito dalle seguenti macchine:

1.1.1 macchina per frantumazione inerti, marca Gasparin Impianti S.r.l. modello **GI 106CV Diablo** matricola 10017, alimentata tramite motore gasolio, marca John Deere (anno di costruzione 2010), potenza Kw/Hp 138/185, cilindrata 6800 cm³, categoria emissioni Tier3, n° motore CD6068L174633, altezza punto di scarico da piano campagna pari a 3,40 m. Conforme alla "Direttiva Macchine" 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010). Il frantoio è formato da due mascelle contrapposte, una fissa ed una mobile, che frantumano il materiale introdotto fino a ridurlo alle dimensioni desiderate impostate. La produzione del frantoio viene individuata dal costruttore in max 220 t/h, varia dal tipo di materiale introdotto (calcestruzzo, calcare, mattoni, blocchetti, ecc.). E' presente un sistema di abbattimento polveri con ugelli separati e indipendenti per la nebulizzazione ad acqua. Le parti principali che compongono il gruppo di frantumazione e vagliatura sono:

- Tramoggia di carico;
- Alimentatore vibrante a piano cieco;
- Pre-Vaglio;
- Frantoio;
- Nastro trasportatore principale;
- Nastro trasportatore reversibile;
- Gruppo potenza;
- Separatore magnetico;
- Sistema di controllo HCS;

1.1.2 macchina di vagliatura **Powerscreen Chieftain 1200**, matricola BT71-4DR (vaglio a due piani 1500 x 5000 m), alimentata tramite motore gasolio, marca Magirus Deutz "Gruppo Cummins" (anno di costruzione 2001), potenza Kw/Hp 57/76, cilindrata 3900 cm³, categoria emissioni Tier1, n° motore 6506640, altezza punto di scarico da piano campagna pari a 3,05 m. Conforme alla "Direttiva Macchine" 89/392/EEC e modificata dalla direttiva 93/44 EEC. Le parti principali del vaglio sono costituite da:

- 3 nastri separati e controllati in modo indipendente e in automatico plc;
- una passerella a ripiegamento idraulico a seconda delle lavorazioni specifiche;
- vaglio vibrante a cassone a 2 piani;
- griglia di scarto regolabile;
- griglia a ribaltamento radio comandata;

1.2 la realizzazione dovrà essere effettuata con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.2.1 i lavori di realizzazione dovranno essere iniziati entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione e gli stessi dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla medesima data. La Ditta dovrà inviare all'Arpa di Piacenza, al Comune di Monticelli D'Ongina (PC) e all'Azienda USL di Piacenza apposita comunicazione dell'inizio e della fine dei lavori;

1.2.2 in fase di cantiere dovranno essere rispettati i limiti di pressione sonora previsti dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26/10/1995, n. 447, e dal D.P.C.M. 01/03/1991 e s.m.i.. In caso si verifichi la necessità di superare tali limiti potrà essere richiesta apposita deroga al Comune, così come previsto dalla D.G.R. n. 45/2002;

1.2.3 sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia sismica, in materia di sicurezza degli impianti e dalle norme tecniche per le costruzioni; l'eventuale produzione di terre e rocce da scavo e di rifiuti derivanti dall'attività di cantiere dovrà essere gestita nel rispetto della corrispondente normativa vigente in materia;

2. la gestione, fino al **15 novembre 2030**, del medesimo impianto di trattamento/recupero (operazioni R5), per rifiuti speciali non pericolosi, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati progettuali prodotti con l'istanza e la successiva documentazione integrativa, con il rispetto delle prescrizioni:

a) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento/recupero (operazioni R5) è quella dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., individuabili all'allegato D del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici EER e quantitativi riportati in tabella:

Tabella 1

Codice rifiuto EER	Descrizione	Stoccaggio istantaneo	Recupero R5 effettuato presso l'impianto
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	1.000 t 580 m3	9.000 t/anno 5.295 m3/anno
17 01 01	cemento		
17 01 02	mattoni		
17 01 03	mattonelle e ceramiche		
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati		
17 03 02	17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	500 t 295 m3	4.500 t/anno 2.500 m3/anno
	TOT.	1.500 t 875 m3	13.500 t/anno 7.795 m3/anno

b) la capacità dell'impianto non potrà superare le 13.500 t/anno, con il limite di 1.760 t/giorno di rifiuti da sottoporre a trattamento/recupero;

c) dovrà essere comunicata all'Arpa e al Comune di Monticelli D'Ongina (PC) la data effettiva di inizio dell'esercizio dell'impianto;

d) l'attività di gestione dell'impianto potrà essere svolta solo nel tempo di riferimento diurno (dalle 6:00 alle 22:00) ed in coerenza con le previsioni progettuali (08:00 – 12:00/14:00 – 18:00);

e) dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti End Of Waste;

f) i rifiuti dovranno essere gestiti secondo i flussi ed immediatamente identificabili, così come i materiali ottenuti dall'attività di recupero, rispettando le specifiche allocazioni riportate nella documentazione prodotta e nei successivi aggiornamenti;

g) le previste modalità/strutture di separazione/identificazione dei rifiuti in ingresso dovranno essere idoneamente realizzate al fine di garantire che i medesimi possano essere stoccati in modo distinto secondo tipologia omogenea (Tipologia 7.1 e Tipologia 7.6 Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998);

h) dovranno essere stoccati in appositi contenitori, debitamente contrassegnati, i rifiuti (carta, legno,

plastica, ecc.) risultanti dalle attività di trattamento/recupero (cernita e separazione) che dovranno anche essere periodicamente (nel rispetto della tempistica prevista per il deposito temporaneo) inviati presso centri di smaltimento/recupero autorizzati;

i) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;

j) dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema di abbattimento ad umido delle polveri;

k) devono essere adottati opportuni accorgimenti al fine di prevenire l'insorgere e il propagarsi di emissioni diffuse. In particolare si dovranno contenere in altezza i diversi cumuli di rifiuti/materiali, andranno limitate le velocità degli automezzi all'interno dell'area e, ove necessario, andranno effettuate operazioni di bagnatura durante tutte le fasi di movimentazione e lavorazione;

l) dall'attività di gestione rifiuti non dovranno derivare scarichi di acque reflue di cui alla Parte terza del D. Lgs. 152/2006, le acque derivanti dal dilavamento dell'area oggetto dell'attività di trattamento e recupero rifiuti dovranno essere opportunamente intercettate e raccolte nelle vasche a tenuta. Le acque di dilavamento provenienti dai cumuli dei rifiuti (Codice EER 17 03 02) dovranno essere gestite come rifiuti e avviate a smaltimento in idoneo impianto autorizzato;

m) ad attività in esercizio, dovrà essere effettuata la verifica acustica del rispetto dei limiti di pressione sonora previsti dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e dal D.P.C.M. 01/03/1991 e s.m.i. Le risultanze verifica acustica andranno trasmesse ad Arpa e Comune;

n) durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;

o) durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;

p) alla chiusura dell'impianto, dovrà essere attuato il Piano di ripristino dell'area trasmesso dalla Ditta (p. 38 dell'elaborato "Progetto Definitivo" datato 18/02/2020) e depositato agli atti;

q) i rifiuti identificati nel codice EER 17 03 02, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., cessano di essere qualificati come "conglomerato bituminoso" e sono qualificati come "granulato di conglomerato bituminoso" se rispettano quanto previsto dal D.M. n. 69 del 28/03/2018, in modo particolare quanto disposto dall'art. 3 per i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e dall'art. 4 per la dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni;

r) il presente provvedimento stabilisce – che nel seguito - i criteri specifici, in presenza dei quali i rifiuti, di cui al precedente punto a), cessano di essere qualificati come rifiuti (End Of Waste), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:

Tabella 2 - Criteri di cessazione della qualifica di rifiuto (rifiuti inerti da costruzione e demolizione)

Rifiuti (codici EER)	10 13 11 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 08 02 17 01 07 17 09 04 20 03 01
Provenienza	Attività di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione RSU e/o RAU.

<p>Tipologia e caratteristiche rifiuto in ingresso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologia 7.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto. • Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto. • Impurità, intesa come carta/legno/ferro/plastica..., massima accettabile: 10 %. 																				
<p>Tecniche di trattamento e operazioni di recupero (R5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ispezione visiva, pesatura; • cernita e separazione manuale delle frazioni indesiderate (carta/legno/plastica...); • frantumazione e separazione della frazione metallica indesiderata mediante calamita; • selezione granulometrica della frazione inerte con vaglio meccanico. 																				
<p>Caratteristiche del prodotto ottenuto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Denominazione: aggregati riciclati; • Tipologie di aggregati riciclati: <ol style="list-style-type: none"> 1. Frazione 0-5 mm - Sabbia "Miscela fine"; 2. Frazione 5-30 mm - Pietrisco fine (n. 02 miscele: "<u>Tipo aperto</u>" senza miscelazione di altri materiali inerti e "<u>Tipo compatto</u>" con miscelazione di contenuto granulato di conglomerato bituminoso); 3. Frazione 30-50 mm - Pietrisco grosso (n. 02 frazioni: "<u>Tipo aperto</u>" senza miscelazione di altri materiali inerti e "<u>Tipo compatto</u>" con miscelazione di contenuto granulato di conglomerato bituminoso). • Caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati: <table border="1" data-bbox="604 1335 1374 1680"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frazione 0-5 mm - Sabbia "Miscela fine"</th> </tr> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>LIMITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiali litici: mattoni/cemento/sassi/sabbia/ceramiche</td> <td>>99,5 % in massa</td> </tr> <tr> <td>Materiali deperibili: carta/legno/plastica</td> <td><0,1% in massa</td> </tr> <tr> <td>Altri materiali (materiali da costruzione e demolizione contenenti gesso)</td> <td><0,4% in massa</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="604 1744 1374 2049"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frazione 5-30 mm - Pietrisco fine "Tipo aperto"</th> </tr> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>LIMITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiali litici: mattoni/cemento/sassi/sabbia/ceramiche</td> <td>>99,5 % in massa</td> </tr> <tr> <td>Materiali deperibili: carta/legno/plastica</td> <td><0,1% in massa</td> </tr> <tr> <td>Altri materiali (materiali da costruzione e</td> <td><0,4% in</td> </tr> </tbody> </table> 	Frazione 0-5 mm - Sabbia "Miscela fine"		PARAMETRO	LIMITE	Materiali litici: mattoni/cemento/sassi/sabbia/ceramiche	>99,5 % in massa	Materiali deperibili: carta/legno/plastica	<0,1% in massa	Altri materiali (materiali da costruzione e demolizione contenenti gesso)	<0,4% in massa	Frazione 5-30 mm - Pietrisco fine "Tipo aperto"		PARAMETRO	LIMITE	Materiali litici: mattoni/cemento/sassi/sabbia/ceramiche	>99,5 % in massa	Materiali deperibili: carta/legno/plastica	<0,1% in massa	Altri materiali (materiali da costruzione e	<0,4% in
Frazione 0-5 mm - Sabbia "Miscela fine"																					
PARAMETRO	LIMITE																				
Materiali litici: mattoni/cemento/sassi/sabbia/ceramiche	>99,5 % in massa																				
Materiali deperibili: carta/legno/plastica	<0,1% in massa																				
Altri materiali (materiali da costruzione e demolizione contenenti gesso)	<0,4% in massa																				
Frazione 5-30 mm - Pietrisco fine "Tipo aperto"																					
PARAMETRO	LIMITE																				
Materiali litici: mattoni/cemento/sassi/sabbia/ceramiche	>99,5 % in massa																				
Materiali deperibili: carta/legno/plastica	<0,1% in massa																				
Altri materiali (materiali da costruzione e	<0,4% in																				

	demolizione contenenti gesso)	massa
	Frazione 5-30 mm - Pietrisco fine "Tipo compatto"	
	PARAMETRO	LIMITE *
	Materiali litici: mattoni/cemento/sassi/sabbia/ceramiche	>85 % in massa
	Granulato di conglomerato bituminoso	<14% in massa
	Materiali deperibili: carta/legno/plastica	<0,1% in massa
	Altri materiali (materiali da costruzione e demolizione contenenti gesso)	<0,4% in massa
	* Possibile scostamento dai valori riportati pari ad un massimo del: +/- 5%.	
	Frazione 30-50 mm - Pietrisco grosso "Tipo aperto"	
	PARAMETRO	LIMITE
	Materiali litici: mattoni/cemento/sassi/sabbia/ceramiche	>99,5 % in massa
	Materiali deperibili: carta/legno/plastica	<0,1% in massa
	Altri materiali (materiali da costruzione e demolizione contenenti gesso)	<0,4% in massa
	Frazione 30-50 mm - Pietrisco grosso "Tipo compatto"	
	PARAMETRO	LIMITE *
	Materiali litici: mattoni/cemento/sassi/sabbia/ceramiche	>85 % in massa
	Granulato di conglomerato bituminoso	<14% in massa
	Materiali deperibili: carta/legno/plastica	<0,1% in massa
	Altri materiali (materiali da costruzione e demolizione contenenti gesso)	<0,4% in massa
	* Possibile scostamento dai valori riportati pari ad un massimo del: +/- 5%.	
Verifica documentale	Compilazione scheda "Dichiarazione conoscitiva sulle caratteristiche del rifiuto", "Scheda ispezione viva per la verifica di conformità del carico", "Registro di produzione", "Dichiarazione di conformità" (redatta secondo il modello allegato alla procedura interna di gestione), "Scheda cessione dei materiali riciclati".	
Scopo specifico	<ul style="list-style-type: none"> Frazione 0-5 mm Sabbia "Miscela fine": utilizzo per gli strati finali dei corpi dei rilevati, sottofondo per la posa di tubazioni e/o condotte e copertura delle stesse, utilizzo per lo spianamento iniziale di scavi/sbancamenti per la messa in piano dell'opera. 	

	<ul style="list-style-type: none"> Frazione 5-30 mm Pietrisco fine "Tipo aperto" e "Tipo compatto": utilizzo per gli strati di fondazioni dei corpi dei rilevati, realizzazione di strati di fondazione, sottofondi stradali e di sottofondi per la realizzazione di piazzali. Frazione 30-50 mm Pietrisco grosso "Tipo aperto" e "Tipo compatto": utilizzo per gli strati di fondazioni dei corpi dei rilevati, realizzazione di strati di fondazione, realizzazione di sottofondi stradali e di sottofondi per la realizzazione di piazzali.
Legislazione/normazione che disciplina le caratteristiche del prodotto (standard, parametri tecnici, ecc...)	<ul style="list-style-type: none"> D.M. 05/02/1998; Allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205; UNI EN 13242:2004;
Verifiche di conformità	Test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/1998.
Lotto End Of Waste	<ul style="list-style-type: none"> deve essere identificato da un numero univoco; quantitativo non superiore a 4.500 t , corrispondente a circa 3.000 m³, di aggregato riciclato; tempo massimo di conservazione pari a 2 anni a far data dal rilascio dei certificati analitici che hanno determinato la cessazione dalla qualifica del rifiuto.

Tabella 3 - Criteri di cessazione della qualifica di rifiuto (conglomerato bituminoso)

Rifiuti (codici EER)	17 03 02
Provenienza	Attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo, campi di tiro al volo.
Tipologia e caratteristiche rifiuto in ingresso	<ul style="list-style-type: none"> Tipologia 7.6 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 - conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo. Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti. Impurità, intesa come carta/legno/ferro/plastica..., massima accettabile: 10 %.
Tecniche di trattamento e operazioni di recupero (R5)	<ul style="list-style-type: none"> Ispezione visiva, pesatura; cernita e separazione manuale delle frazioni indesiderate (carta/legno/plastica...); frantumazione e separazione della frazione metallica indesiderata mediante calamita; selezione granulometrica della frazione inerte con vaglio meccanico.
Caratteristiche del prodotto ottenuto	<ul style="list-style-type: none"> Denominazione: granulato di conglomerato bituminoso. Conformità alle disposizione dell'art. 3 del D.M. n. 69 del 28/03/2018.
Verifica documentale	Compilazione scheda "Dichiarazione conoscitiva sulle caratteristiche del rifiuto", "Scheda ispezione visiva per la verifica di conformità del carico", "Registro di produzione", "Dichiarazione di conformità" (redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 del D.M. n. 69/2018), "Scheda cessione dei aggregati riciclati".
Scopo specifico	Utilizzo per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Legislazione/normazione che disciplina le caratteristiche del prodotto (standard, parametri tecnici, ecc...)	<ul style="list-style-type: none"> • D.M. n. 69 del 28/03/2018; • UNI EN 13242:2004.
Verifiche di conformità	Verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso di cui alla Parte b) dell'Allegato 1 del D.M. n. 69/2018.
Lotto End Of Waste	<ul style="list-style-type: none"> • deve essere identificato da un numero univoco; • quantitativo non superiore a 4.500 t e 3.000 m³ di granulato di conglomerato bituminoso; • tempo massimo di conservazione pari a 2 anni a far data dal rilascio dei certificati analitici che hanno determinato la cessazione dalla qualifica del rifiuto.

s) i rifiuti identificati con il codice EER 17 03 02 (Tipologia 7.6 dell'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 05/02/98 e s.m.i.), che verranno conferiti all'impianto già con le caratteristiche prestazionali fisiche/granulometriche idonee, potranno essere direttamente posizionati nella "Zona 7", adibita al deposito dei rifiuti lavorati, in attesa di verifiche analitiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, senza essere sottoposti ad alcun trattamento (cernita, frantumazione, vagliatura) preliminare;

t) il **momento** in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano prodotti End of Waste corrisponde al momento dell'ottenimento dell'esito positivo delle verifiche analitiche di conformità indicate nelle sopraccitate tabelle 2 e 3;

u) i rifiuti oggetto di trattamento/recupero sottoposti a verifiche analitiche risultate non conformi alle norme tecniche di riferimento ed ai criteri definiti al punto q), dovranno essere fatti oggetto di ulteriore trattamento/recupero o avviati a smaltimento, comunicando preventivamente ad Arpae le relative destinazioni (ditte/autorizzazioni ...). In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità (mediante apposite annotazioni su registro di carico e scarico e sul registro di produzione, di cui in seguito) dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi;

v) ogni lotto di materiale prodotto, consistente in un quantitativo non superiore a 3.000 m³ (4.500 t), per i materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti inerti di cui al punto 7.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e non superiore a 3.000 m³ (4.500 t), per i materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti di cui al punto 7.6 dell'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/98, è dichiarato conforme al presente Provvedimento e al D.M. n. 69 del 28/03/2018 attraverso la **dichiarazione di conformità** che dovrà essere trasmessa all'Arpae di Piacenza, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi), prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato il materiale End Of Waste;

z) la dichiarazione di cui al punto precedente dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla data di emissione, unitamente ai suoi allegati e ad un campione (conforme alle specifiche norme tecniche di riferimento) di materiale prodotto del lotto cui si riferisce;

aa) ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei materiali prodotti alle condizioni ed ai criteri, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, deve essere attivo ed operante il **sistema di gestione** illustrato dalla ditta Conti Andrea negli elaborati depositati agli atti. Il sistema di gestione dovrà sempre mantenere le specificità dichiarate ed ogni anno, entro il 31 dicembre, dovrà essere trasmessa all'Arpae di Piacenza e ad AUSL una relazione riepilogativa con le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate per la loro risoluzione;

bb) il tempo di stoccaggio del lotto dei materiali End Of Waste all'interno dell'impianto non potrà essere superiore a 2 anni, a far data dal rilascio dei certificati analitici che hanno determinato la cessazione

dalla qualifica del rifiuto. Qualora il deposito dei materiali End Of Waste superi 2 anni, tali materiali dovranno essere considerati rifiuti a tutti gli effetti e sottoposti al relativo regime normativo;

cc) gli accumuli dei lotti di prodotti EoW dovranno essere provvisti di apposita **cartellonistica** riportante i riferimenti della dichiarazione di cui al punto s);

dd) dovrà essere correttamente compilato in ogni sua parte un registro di produzione (vidimato dagli uffici Arpae). In particolare nel registro dovranno essere riportate, per ogni singolo lotto, almeno le seguenti informazioni: riferimenti di codifica del lotto, i rifiuti (Codici EER) utilizzati, la quantità, le date di avvio e termine della produzione, il materiale prodotto, l'identificativo del Rapporto di Prova corrispondente, la destinazione del materiale End Of Waste ottenuto;

3. il presente provvedimento, nelle more dell'effettiva operatività del registro nazionale di cui al D.M. Ministero Ambiente 21/04/2020 (in G.U. n.142 del 05/06/2020), **viene trasmesso** ad ISPRA ai sensi dell'art. 184-ter comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art.184-ter comma 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

4. stabilire che la Ditta è tenuta a segnalare tempestivamente all'Arpae, all'AUSL ed al Comune qualunque anomalia gestionale suscettibile di provocare inconvenienti ambientali e/o sanitari;

5. stabilire inoltre che, ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare **prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto**, pena la revoca dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobile, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;

6. quantificare l'importo della garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 punto 5.2.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003 e s.m.i., in **€ 162.000,00** (potenzialità annua dell'impianto 13.500 t/anno x 12,00 €/t = € 162.000,00) e di informare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;

- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;

- da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;

7. dare atto che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come soggetto beneficiario **l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370)**;

8. sospendere l'efficacia della presente autorizzazione fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria, prestata secondo le modalità di cui al precedente punto 6., che questa Amministrazione provvederà ad inoltrare a codesta Ditta tramite PEC;

9. stabilire che la garanzia finanziaria di cui ai precedenti punti dovrà essere prestata entro il termine di **180 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca - previa diffida - della presente autorizzazione in caso di inadempienza, e dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione stessa

maggiorata di 2 anni (quindi fino al 15/11/2032);

10. precisare che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;

11. riservare la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergono, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;

12. dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto degli artt. 188-bis, 189, 190 e 193 (MUD, registro cronologico di carico/scarico e formulari di identificazione) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. apportate. Si richiama in particolare, da ultimo, il D.Lgs. n. 116/2020 in cui viene stabilito che il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti integrati nel "**Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**";

13. trasmettere copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta interessata, ai membri della conferenza di servizi (Comune di Monticelli d'Ongina, Provincia di Piacenza, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Piacenza, ATERSIR, Servizio Territoriale dell'Arpa di Piacenza – Distretto di Fiorenzuola d'Arda) al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo;

14. dare atto che il presente provvedimento è conforme alle direttive assegnate;

15. dare atto infine che il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.